

Quesito 2

Buongiorno, avrei bisogno di chiarimenti in merito al paragrafo terzo dell'art. 5. Il dubbio è se sia obbligatorio o meno riassorbire personale, e in caso non lo fosse se costituisce elemento preferenziale per la scelta di un possibile appaltatore.

Quesito 3

Buon pomeriggio,

con riferimento alla gara in oggetto siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:

- 1) Per applicare le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale, così come richiesto dai materiali di gara, siamo a richiedere quale sia il numero, il contratto applicato, il monte ore individuale, l'anzianità maturata, le condizioni normative e retributive dei lavoratori già impiegati in forma stabile nei servizi richiesti.
- 2) Al fine di ottemperare a quanto più specificamente richiesto all'art. 5 del Capitolato ("...il soggetto proponente indicherà il numero delle persone, già operanti alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, da assorbire prioritariamente nel proprio organico, precisando il ruolo al quale ciascuna unità è candidata, le condizioni di reimpiego e la tipologia di contratto prevista, siamo inoltre a richiedere) si richiede rispetto al personale da assorbire lo specifico ruolo rivestito attualmente nell'ambito del servizio;
- 3) In quale punto della griglia di valutazione tecnica sono da inserire (per essere valutate e ricevere i punteggi assegnabili) le informazioni richieste all'art. 5 del Capitolato nel merito dell'inquadramento contrattuale di ciascun dipendente e dell'assorbimento del personale attuale?

Quesito 4

All'art. 21 del disciplinare di gara: "clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione" si esplicita che "al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81; sempre l'art.5 del capitolato speciale di appalto: "Personale" prevede che In sede di presentazione della proposta tecnica, fermo restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste, il soggetto proponente indicherà il numero delle persone, già operanti

alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, da assorbire prioritariamente nel proprio organico, precisando il ruolo al quale ciascuna unità è candidata, le condizioni di reimpiego e la tipologia di contratto prevista. Alla luce di quanto sopra esposto si chiede a codesta Spett. Le Stazione Appaltante di pubblicare le seguenti informazioni riguardanti il personale: n° operatori, livello contrattuale, CCNL applicato, monte ore, scatti di anzianità ed eventuali indennità.

Quesito 5

All'art.18 del disciplinare di gara: "criterio di aggiudicazione" si rende noto che tra i criteri di valutazione dell'offerta tecnica nella sezione 2: "qualificazione del personale" saranno assegnati ben 25 punti agli anni di esperienza e alla formazione del personale (comprovabili esclusivamente tramite C.V.), stante quanto previsto nel precedente quesito, si chiede a codesta spettabile stazione appaltante di pubblicare gli anni di esperienza e la qualifica specialistica del personale attualmente in forza.

Risposta ai quesiti 2 - 3 - 4 - 5

In riferimento al quesito riferito alla clausola sociale inserita all'interno del Disciplinare/capitolato si fa presente che la medesima clausola è stata inserita nei documenti di gara in forza delle disposizioni contenute all'interno dell'art. 50 del Dlgs. 50/2016: "Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto".

Avendo la prestazione oggetto dell'appalto una connotazione di tal fatta, è stata appunto inserita la clausola sociale. Si fa presente tuttavia che così come previsto dalle linee guida ANAC 2018 recanti "La disciplina delle clausole sociali": "...l'applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall'impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l'organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario. Il riassorbimento del personale è imponente nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione del lavoro elaborata dal nuovo assuntore. - sussistendo tale compatibilità, il lavoratore dell'impresa uscente deve essere riassorbito dall'impresa entrante, con preferenza rispetto a soggetti terzi. I lavoratori che non trovano collocazione nella nuova organizzazione sono destinatari, nel rispetto delle procedure sindacali, delle tutele apprestate dagli ammortizzatori sociali previsti dalla legge [...] - allo scopo di consentire ai concorrenti di conoscere i dati del personale da assorbire, la stazione appaltante indica, in modo chiaro, il numero di unità, monte ore, CCNL applicato dall'attuale appaltatore, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sede di lavoro."

Anche l'orientamento giurisprudenziale maggioritario prevede che "la c.d. clausola sociale deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti essa lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ulteriormente la platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà d'impresa, riconosciuta e garantita dall'art. 41

Cost., che sta a fondamento dell'autogoverno dei fattori di produzione e dell'autonomia di gestione propria dell'archetipo del contratto di appalto, sicché tale clausola deve essere interpretata in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente".

Evidenziate queste premesse si precisa che nell'appalto attualmente in essere il servizio è svolto con 2 unità a tempo determinato:

Unità 1

Monte ore tempo determinato: 30 settimanali
Livelli retributivi e anzianità : 21,95
Contratto applicato: CCNL Commercio
Qualifica: impiegato III livello
Scatti anzianità: 0
Esperienza: dal 2002 a tutt'oggi
Formazione: Diploma di laurea magistrale in giurisprudenza

Unità 2

Monte ore tempo determinato: 20 ore settimanali
Livelli retributivi e anzianità : 20,66
Contratto applicato CCNL Commercio
Qualifica: impiegato IV livello
Scatti anzianità: 0
Esperienza: 11 mesi ad oggi
Formazione: Laurea triennale in scienze politiche e dell'amministrazione

Oltre alle unità elencate sono in essere una collaborazione professionale e una collaborazione coordinata e continuativa.

L'indicazione del riassorbimento deve essere inserita all'interno dell'offerta tecnica e precisamente al punto 1.2.1 Modalità di gestione del servizio, fattibilità e coerenza con la logica progettuale nei limiti del punteggio assegnato a tale criterio di valutazione. L'indicazione pur essendo obbligatoria non darà diritto a nessun punteggio aggiuntivo, in considerazione e nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate.

Quesito 6

Quale tipo di attestazione è necessario allegare per comprovare i nostri servizi prestati per la pubblica amministrazione negli anni scorsi nello stesso settore della gara?

Risposta quesito 6

In merito alla dimostrazione del requisito di cui al punto 7.3 del disciplinare sulla capacità tecnica si ricorda che è la stessa ANAC nelle sue faq riferite ai "Controlli sul possesso dei requisiti" alla domanda "È possibile documentare i requisiti facendo ricorso all'autocertificazione?" risponde che "Il ricorso all'autocertificazione è consentito nei confronti delle amministrazioni pubbliche con riferimento ai soli dati e fatti risultanti da certificati che, in alternativa, potrebbero essere rilevati da uffici pubblici. Per ogni altro tipo di dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti, rimane integro l'obbligo di esibire la

relativa documentazione, non sostituibile con proprie dichiarazioni".
Nel caso di specie si ritiene quindi che sia sufficiente l'autocertificazione dei requisiti menzionati, che verranno verificati d'ufficio.

Quesito 7

Ai fini di un corretto studio della gara in oggetto, si chiede di fornire le seguenti informazioni relativamente all'organico impiegato nella gestione del servizio in oggetto:

- il numero complessivo di addetti al servizio
- il livello di inquadramento
- gli scatti di anzianità
- il contratto collettivo nazionale applicato

Risposta quesito 7

Nell'appalto attualmente in essere il servizio è svolto con 2 unità a tempo determinato:

Unità 1

Monte ore tempo determinato: 30 settimanali

Livelli retributivi e anzianità : 21,95

Contratto applicato: CCNL Commercio

Qualifica: impiegato III livello

Scatti anzianità: 0

Esperienza: dal 2002 a tutt'oggi

Formazione: Diploma di laurea magistrale in giurisprudenza

Unità 2

Monte ore tempo determinato: 20 ore settimanali

Livelli retributivi e anzianità : 20,66

Contratto applicato CCNL Commercio

Qualifica: impiegato IV livello

Scatti anzianità: 0

Esperienza: 11 mesi ad oggi

Formazione: Laurea triennale in scienze politiche e dell'amministrazione

Oltre alle unità elencate sono in essere una collaborazione professionale e una collaborazione coordinata e continuativa.

Quesito 8

Nel progetto sintetico di servizio si dichiara che ai fini della determinazione del costo della manodopera è stata presa in considerazione la VIGENTE tabella del contratto del commercio e nello specifico il secondo livello di suddetta tabella; rilevato che, al momento, per il contratto menzionato non esiste una tabella aggiornata, in quanto l'ultima tabella prodotta dal Ministero risale ad ottobre 2010 ma il CCNL è stato rinnovato nell'aprile 2015 prevedendo una serie di adeguamenti (tranche contrattuali) economici, l'ultimo dei quali risale al mese di marzo del corrente anno 2018. E' pertanto su tali valori aggiornati che si deve considerare "vigente" la tabella del CCNL con i relativi effettivi e reali costi. Poiché ad una prima valutazione il valore considerato da codesta Stazione Appaltante in relazione al costo del

lavoro non sembra congruente con l'applicazione integrale del sopra richiamato CCNL, si chiede di specificare meglio che analisi di costo sia stata fatta in merito al personale, al fine di consentire una corretta valutazione dell'offerta economica nel rispetto delle previsioni del DGLS 50/2016 e dello stesso CSA della gara in oggetto.

Risposta quesito 8

Il costo indicato si intende come costo medio di riferimento.

Sono state prese in considerazione le tabelle ministeriali con rivalutazione, ma i costi reali dipendono dalla effettiva organizzazione del lavoro da parte dell'operatore, nella quale il personale di II livello potrà essere affiancato anche da altre figure di livello inferiore.

Quesito 9

Buonasera,

nel Capitolato speciale d'appalto, all'art.3 Descrizione dei servizi richiesti, vengono richiamati i seguenti documenti:

- Domanda di partecipazione da parte del Comune di Firenze Prot. n° 235080 del 24/07/2017,
 - Convenzione Quadro n°16
 - Convenzione Specifica n° 16/2018 tra l'Unione Europea e il Comune di Firenze
- E' consentito acquisire tali atti insieme al Piano di Azione 2017?

Quesito 10

Al fine di predisporre un piano di attività che possa pienamente perseguire tutti i risultati stabiliti dal contratto fra il Comune di Firenze e la Commissione europea, richiediamo di poter conoscere gli indicatori di risultato da raggiungere (es: numero eventi, numero partecipanti agli eventi, frequenza newsletter, ecc.) per il biennio 2019-2020

Risposta quesito 9 - 10

Il modello di convenzione quadro e di convenzione specifica sono pubblicati sul sito della Rappresentanza della Commissione

https://ec.europa.eu/italy/news/rete_edic_2018_2020_it

Una panoramica delle attività svolte dal Centro è già desumibile dalle informazioni presenti sul sito www.edfirenze.eu e sui canali social.

Il Piano di Azione 2019 viene presentato entro la metà di novembre 2018 e costituirà la base di attività del Centro per l'anno 2019, si rimanda comunque alla descrizione del servizio come specificata all'3 del Capitolato d'appalto.

Quesito 11

Per quanto riguarda l'art. 13 del Capitolato speciale d'appalto, non risulta evidente quali siano "tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale". In particolare per quanto riguarda i locali:

- Sono concessi all'appaltatore in comodato d'uso?
- Gli oneri relativi alla manutenzione, alle utenze e alle pulizie sono a carico della stazione appaltante?
- L'appaltatore può disporre diversamente e/o integrare gli arredi?

Risposta quesito 11

Il servizio viene svolto all'interno dei locali di proprietà del Comune di Firenze a cui spettano tutti gli oneri di manutenzione, utenze e pulizie. La diversa disposizione o integrazione degli arredi dovrà essere preventivamente concordata e approvata dall'Amministrazione comunale.